



- **DEFINIZIONE DELL'OBBLIGO DEI CENSIMENTI ANNUALI PER I SOCI DEL C.A.**
 - **DETERMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER LA MANCATA EFFETTUAZIONE DEI CENSIMENTI DA PARTE DEI SOCI.**
 - **INCENTIVI PER LA MAGGIOR PARTECIPAZIONE AI CENSIMENTI.**
- (Approvati dal Comitato di Gestione nella seduta del 11/05/2018)**

Premesso:

- Che l'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica ai fini della regolamentazione del prelievo venatorio è stabilita dalla L.R. n.26/93 agli articoli 8 e 34;
- Che i Comitati di Gestione promuovono e organizzano la ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica come stabilito dall'art. 31 della L.R. n.26/93;
- Che la Provincia di Bergamo ha disciplinato l'attività dei censimenti con propria Deliberazione, con la quale si precisa che i censimenti vengono effettuati dal Corpo di Polizia Provinciale avvalendosi della collaborazione organizzata di personale volontario con qualificata esperienza, individuato dal comitato di gestione tra i cacciatori in possesso di licenza in corso di validità e comunicato alla Provincia;
- Che lo Statuto del Comprensorio Alpino Valle Seriana all'art. 16: Compiti ed obblighi del socio, contempla al comma 1 lettera e) di effettuare i censimenti obbligatori alla selvaggina come previsti dal Comitato di Gestione ed al comma 3 la possibilità di disporre un provvedimento disciplinare interno al C.A. in caso di inadempimento con la sospensione temporanea del diritto alla forma di caccia di specializzazione praticata dal socio fino ad un massimo di 120 giornate di calendario solare;
- Che lo Statuto del Comprensorio Alpino Valle Seriana art. 6 comma 8 lettera r), specifica l'obbligo per tutti i soci di fornire, gratuitamente, non meno di due giornate lavorative all'anno, per prestazioni indicate dal Comitato di Gestione;
- Che il Comitato di Gestione considera le giornate prestate dai soci per i censimenti obbligatori quali giornate lavorative prestate utilmente al C.A. in adempimento all'obbligo di cui all'art. 6 comma 8 lettera r) dello Statuto;

tutto ciò premesso, il Comitato di Gestione, al fine di fissare e quantificare in via definitiva le prestazioni dei soci utili per assolvere all'obbligo dei censimenti

DEFINISCE I SEGUENTI OBBLIGHI:

- 1) l'obbligo dei censimenti è determinato, considerando pari ad una giornata l'impegno medio necessario per effettuare un buon censimento alla Tipica e agli Ungulati (solitamente dalle ore 5-6 del mattino alle ore 11-12, esclusi i tempi di trasferimento da casa ai punti di ritrovo e viceversa);
 - a) per i cacciatori dell'Avifauna Tipica Alpina **in n. 4 giornate all'anno;**
 - b) per i cacciatori di Ungulati in **n° 2 giornate all'anno per specie** (di norma 2 per il capriolo/cervo/muflone e 2 per il camoscio);
- 2) Sono esonerati dall'obbligo dei censimenti i cacciatori dell'Avifauna Tipica Alpina di età superiore ai 70 anni;
- 3) Il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di sostituire l'obbligo delle giornate di censimento con prestazioni diverse richieste al socio cacciatore della Tipica Alpina o degli Ungulati, comunque computate ad assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 6 comma 8 lettera r) dello Statuto, quali:
 - prestazioni al Centro di verifica degli Ungulati o della Tipica Alpina;
 - sorveglianza ai Centri di Verifica;
 - prestazioni varie.

Per il caso di mancata partecipazione ai censimenti obbligatori da parte dei soci, il Comitato di gestione delibera di adottare le seguenti

SANZIONI PER LA MANCATA EFFETTUAZIONE DEI CENSIMENTI OBBLIGATORI

- 1) La mancata effettuazione dei censimenti obbligatori dell'Avifauna Tipica Alpina sarà sanzionata con la sospensione temporanea dell'autorizzazione alla relativa forma di caccia per **n° 1 giornata** di caccia (dalla data dell'apertura della caccia alla Tipica Alpina) per ogni giornata di censimento obbligatorio non effettuato;
- 2) La mancata effettuazione dei censimenti obbligatori degli Ungulati sarà sanzionata con la sospensione temporanea dell'autorizzazione alla relativa forma di caccia per **n° 14 giornate solari consecutive** (dal giorno dell'apertura della caccia agli Ungulati per la relativa specie concessa) per ogni giornata di censimento obbligatorio non effettuata;

Note:

- Il tesserino integrativo per la caccia alla Tipica Alpina e per gli Ungulati, sarà trattenuto dal Comprensorio fino alla scadenza della sospensione;

INCENTIVI PER LA MAGGIOR PARTECIPAZIONE AI CENSIMENTI

Per incentivare e premiare proporzionalmente i cacciatori che maggiormente si impegnano per i censimenti si stabilisce:

- 1) Per i cacciatori di tipica alpina: in caso di assegnazione nominativa giornaliera dei capi di gallo forcello o coturnice (esempio al superamento dell'80% dei piani di prelievo) sarà data priorità ai cacciatori che hanno maggiormente partecipato ai censimenti secondo la graduatoria di merito partendo da chi ha fatto il maggior numero di censimenti. I cacciatori che non hanno effettuato alcun censimento, compresi quelli esonerati dall'obbligo per ragioni di età, non avranno diritto all'assegnazione nominativa giornaliera dei capi disponibili.
- 2) Per i cacciatori di ungulati: in caso di riassegnazione di capi disponibili (camosci, caprioli, cervi e mufloni) eccedenti alla riassegnazione per abbattimento di capi sanitari, sarà data priorità ai cacciatori che hanno maggiormente partecipato ai censimenti e sono inseriti nei turni al centro di verifica, ecc. secondo la graduatoria di merito, come da tabella Regolamento interno per la caccia di selezione agli ungulati. Inoltre potranno essere penalizzati dal capo settore nell'assegnazione dei capi di ungulato da prelevare.

Gromo, 11/05/2018

Il Segretario
(*Barbisotti Danilo*)

Il Presidente del C.A.
(*Bassanelli Francesco*)